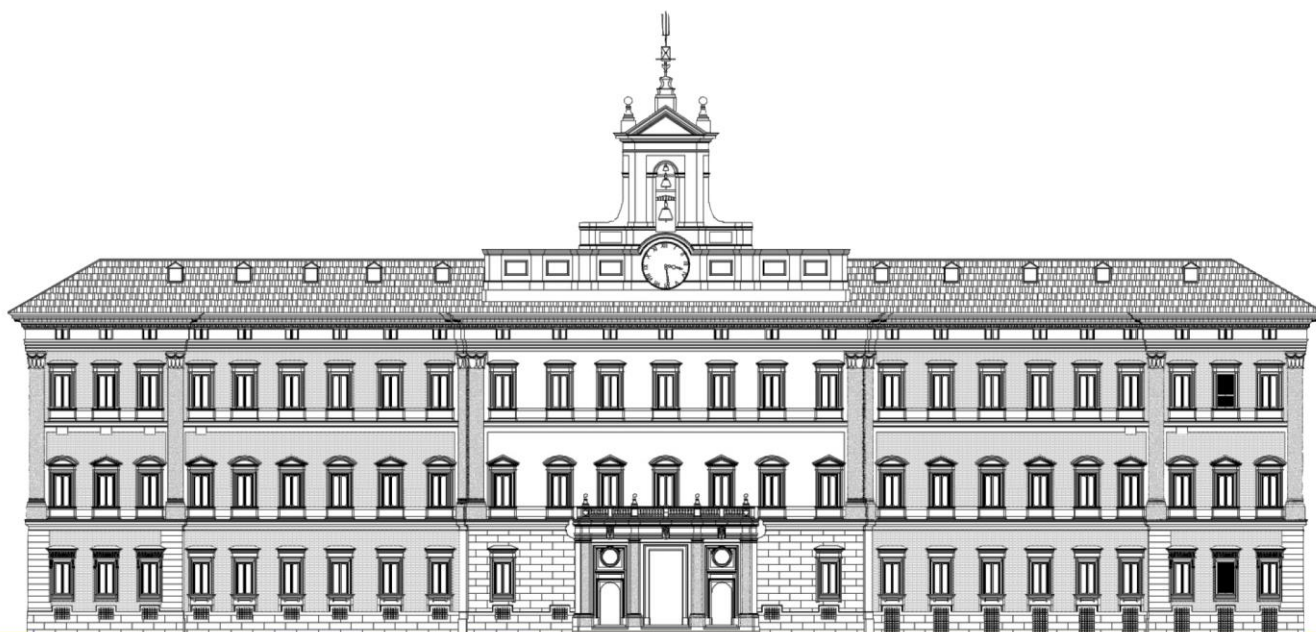




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 441

Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora»
in memoria delle vittime di errori giudiziari

N. 74 – 6 maggio 2025



CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 441

Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora»
in memoria delle vittime di errori giudiziari

N. 74 – 6 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	441
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Pellicini (FDI) Bonifazi (IV-C-RE)
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime degli errori giudiziari.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento (C. 441), che non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica. Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia) e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si ricorda, in proposito che, come si evince dalla seduta, in sede referente, della II Commissione (Giustizia) dell'8 aprile 2025, non essendosi verificate le condizioni per procedere all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato ai relatori, è rimasto inteso che la discussione in Assemblea avrebbe avuto ad oggetto il progetto di legge indicato dal gruppo di opposizione interessato, nella sua versione originale¹. Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 17 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari, di seguito denominata «Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari» (comma 1);

¹ Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 aprile 2025.

- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e, all'articolo 3, individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3);
- in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di innocenza, nonché sul principio del giusto processo (comma 3);
- la possibilità di organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative volte alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari (comma 4);
- una clausola di invarianza finanziaria, riferita al predetto comma 4, con la quale si stabilisce che alle iniziative previste in occasione della Giornata nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione e copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, composto da un unico articolo, istituisce la Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari, cui non sono associati gli effetti delle festività civili² (commi 1 e 2). È previsto che, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano, nell'ambito della propria autonomia e competenza e delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative

² Di cui alla legge n. 260 del 1949.

volte alla sensibilizzazione degli studenti sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, nonché sul principio del giusto processo (comma 3). È inoltre prevista la possibilità di organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative volte alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari (comma 4). Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Il provvedimento, cui non sono associati effetti finanziari, è sprovvisto di relazione tecnica.

Tutto ciò premesso, si rileva, anzitutto, che le iniziative promosse dagli istituti scolastici ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, per un verso, sono configurate come obbligatorie e non facoltative e, per l'altro, sono realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si segnala, altresì, che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 è riferita, invece, alle sole iniziative previste dal comma 4.

Al riguardo, andrebbe pertanto valutata, in primo luogo, l'opportunità di configurare le iniziative promosse dagli istituti scolastici di cui al comma 3 come facoltative, anziché come obbligatorie, analogamente a quanto stabilito con riferimento alle iniziative di cui al successivo comma 4 e similmente a quanto previsto nell'ambito di precedenti provvedimenti istitutivi di Giornate nazionali.

Appare necessario, altresì, valutare l'opportunità di riformulare in termini più ampi la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, allo stato applicabile, come precedentemente specificato, alla sola organizzazione delle iniziative previste dal comma 4, al fine di riferirla all'intero provvedimento, assorbendo in tal modo la clausola di invarianza finanziaria di carattere incidentale di cui all'alinea del comma 3.

In tal senso, la suddetta clausola di invarianza potrebbe quindi essere riformulata in modo da disporre che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi

adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.